

Traduzione¹

Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato

Conchiusa a Bruxelles il 10 aprile 1926

Protocollo addizionale conchiuso a Bruxelles il 24 maggio 1934

Approvati dall'Assemblea federale il 17 marzo 1954²

Strumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1954

*Il Presidente del Reich Germanico; Sua Maestà il Re dei Belgi;
il Presidente della Repubblica del Brasile;
Sua Maestà il Re di Danimarca e d'Islanda; Sua Maestà il Re di Spagna;
il Presidente della Repubblica di Estonia; il Presidente della Repubblica francese;
Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna, d'Irlanda e
dei Territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie;
Sua Altezza Serenissima il Regente d'Ungheria; Sua Maestà il Re d'Italia;
Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; il Presidente della Repubblica di Lettonia;
il Presidente della Repubblica del Messico; Sua Maestà il Re di Norvegia;
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Polonia;
il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Romania;
Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni e Sua Maestà il Re di Svezia.*

Riconosciuta l'utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi concernenti le immunità delle navi di Stato, hanno risolto di concludere a questo scopo una Convenzione e hanno designato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

che debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le navi di mare appartenenti agli Stati o usate da essi, il carico appartenente agli Stati, il carico o i passeggeri da esse trasportati, come anche gli Stati cui esse appartengono o che di esse fanno uso o sono proprietari del carico, sono soggetti, per quanto concerne i reclami relativi al loro uso o al trasporto del carico, alle norme sulla responsabilità e agli obblighi applicabili alle navi, al carico e all'armamento privati.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² N. 5 del DF del 17 marzo 1954 (RU 1954 663).

Art. 2

A tali responsabilità e obblighi sono applicabili le norme concernenti la competenza dei tribunali, le azioni giudiziarie e la procedura, in vigore per le navi mercantili private come pure al carico privato e al proprietario di esso.

Art. 3

§ 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non sono applicabili alle navi da guerra, ai panfili di Stato, alle navi di vigilanza, navi ospedale, ausiliarie, da approvvigionamento e ad altre navi di uno Stato o usate da esso e adibite a un servizio non commerciale dello Stato allorché il credito è sorto; detto naviglio non sarà sequestrato, arrestato o detenuto a cagione di un provvedimento giudiziario qualsiasi o di una procedura giudiziaria «in rem».

Gli interessati hanno tuttavia il diritto di adire i tribunali competenti dello Stato proprietario della nave o che di essa fa uso, il quale non potrà eccepire la sua immunità, per intentare le azioni:

1. per urto fra navi o altro infortunio di navigazione;
2. per assistenza, salvataggio o avarie comuni;
3. per riparazione, forniture o altri contratti concernenti la nave.

§ 2. Le medesime norme sono applicabili al carico appartenente a uno Stato e trasportato a bordo delle navi predetti.

§ 3. Il carico appartenente a uno Stato, trasportato a bordo di navi mercantili per uno scopo statale non commerciale, non sarà sequestrato, arrestato o detenuto a cagione di un provvedimento giudiziario qualsiasi o di una procedura giudiziaria «in rem».

Potranno tuttavia essere intentate, presso il tribunale competente in virtù dell'articolo 2, le azioni per urto fra navi e infortunio di navigazione, per assistenza, salvataggio e avarie comuni, come pure le azioni derivanti da contratti concernenti un carico siffatto.

Art. 4

Gli Stati potranno prevalersi di tutti i mezzi di difesa, prescrizione e limitazione concessi alle navi private e ai loro proprietari.

Qualora fosse necessario, sarà conclusa una Convenzione speciale per adattare o modificare le disposizioni concernenti i mezzi di difesa, prescrizione o limitazione affinché possano essere applicate alle navi da guerra o alle navi dello Stato indicate nell'articolo 3. Provvedimenti necessari potranno nel frattempo essere presi mediante leggi nazionali, uniformandosi allo spirito e ai principi della presente Convenzione.

Art. 5

Se, nel caso previsto nell'articolo 3, il tribunale adito avesse dubbi circa la natura statale e non commerciale della nave o del carico, l'attestazione munita della firma

del rappresentante diplomatico dello Stato contraente cui appartiene la nave o il carico, presentata per il tramite dello Stato davanti le cui corti o tribunali è pendente la causa, fa prova che alla nave o al carico sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3, una soltanto per ottenere la levata del sequestro, dell'arresto o della detenzione ordinate dal giudice.

Art. 6

Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili in ognuno degli Stati contraenti, non però a favore di Stati non contraenti e di loro cittadini se non a condizione di reciprocità.

Nulla pregiudica che uno Stato contraente possa disciplinare con leggi proprie i diritti concessi a suoi cittadini davanti ai suoi tribunali.

Art. 7

Ciascun Stato si riserva il diritto di sospendere in tempo di guerra, mediante dichiarazione notificata agli altri Stati contraenti, l'applicazione della presente Convenzione nel senso che le navi che ad esso appartengono o da esso sono usate, come pure il carico che a esso appartiene, non potranno essere sequestrati, arrestati o detenuti da una corte di giustizia straniera. Il creditore avrà il diritto di promuovere la sua azione davanti al tribunale competente in virtù degli articoli 2 e 3.

Art. 8

Nella presente Convenzione nulla pregiudica i diritti degli Stati contraenti di prendere i provvedimenti che possano essere imposti dai diritti e doveri della neutralità.

Art. 9

Trascorsi al più tardi due anni a contare dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si metterà in relazione con i Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di far decidere se sia il caso di metterla in vigore. Le ratificazioni saranno depositate a Bruxelles alla data stabilita di comune accordo dai detti Governi. Il primo deposito di ratificazioni sarà constatato mediante un processo verbale firmato dai rappresentanti degli Stati che vi parteciperanno e dal Ministro degli affari esteri del Belgio.

I successivi depositi di ratificazione saranno fatti mediante una notificazione scritta indirizzata al Governo belga e accompagnata dall'istrumento di ratificazione.

Il Governo belga trasmetterà immediatamente a tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che a essa avranno aderito una copia certificata conforme del processo verbale relativo al primo deposito di ratificazione, delle ratificazioni indicate nel capoverso che precede, come pure degli strumenti di ratificazione che li accompagnano. Nel caso previsto nel precedente capoverso, detto Governo notificherà contemporaneamente la data nella quale ha ricevuto la notificazione.

Art. 10

Gli Stati non firmatari potranno aderire alla presente Convenzione siano o non siano stati rappresentati alla Conferenza internazionale di Bruxelles.

Lo Stato che desidera aderirvi notifica per iscritto la sua intenzione al Governo belga trasmettendogli l'atto di adesione che sarà depositato negli archivi di detto Governo.

Il Governo belga trasmetterà immediatamente a tutti gli Stati firmatari o aderenti una copia certificata conforme della notificazione e dell'atto di adesione con l'indicazione della data alla quale ha ricevuto la notificazione.

Art. 11

Le Alte Parti contraenti possono dichiarare all'atto della firma, del deposito delle ratificazioni o della loro adesione che l'accettazione da essi data alla presente convenzione non sarà applicabile a qualcuno o ad alcuno dei domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori d'oltre mare che si trovano sotto la loro autorità o sovranità. Esse possono pertanto aderire in seguito separatamente in norme dell'uno o dell'altro di tali domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori d'oltre mare che sono stati esclusi dalla loro dichiarazione primitiva. Conformandosi a queste disposizioni, esse possono altresì denunciare separatamente la presente Convenzione per uno o più domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori d'oltre mare che si trovano sotto la loro sovranità o autorità.

Art. 12

La presente Convenzione avrà effetto, per gli Stati che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, un anno dopo la data del processo verbale di deposito. Per gli Stati che l'avranno ratificata successivamente o che vi aderiranno, come pure nei casi in cui l'entrata in vigore avrà luogo successivamente e secondo l'articolo 11, essa produrrà effetto sei mesi dopo che saranno state ricevute dal Governo belga le notificazioni previste nell'articolo 9, secondo capoverso e nell'articolo 10, secondo capoverso.

Art. 13

Nel caso in cui uno degli Stati contraenti volesse disdire la presente Convenzione, la disdetta dovrà essere notificata per iscritto al Governo belga, il quale immediatamente comunicherà una copia certificata conforme della notificazione a tutti gli altri Stati facendo loro conoscere la data alle quale l'ha ricevuta.

La disdetta avrà effetto, soltanto verso lo Stato che l'abbia notificata, un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo belga.

Art. 14

Ogni Stato contraente avrà la facoltà di promuovere la convenzione di una nuova conferenza allo scopo di studiare i miglioramenti che potranno essere introdotti nella presente convenzione.

Lo Stato che vorrà valersi di questa facoltà dovrà notificare un anno prima la sua intenzione agli altri Stati per il tramite del Governo belga il quale avrà cura di convocare la conferenza.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 aprile 1926.

(Seguono le firme)

Protocollo addizionale

I Governi firmatari della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato, riconosciuta la necessità di precisare alcune disposizioni di essa, hanno nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali, comunicatosi i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

I

Allo scopo di dissipare dubbi che sono sorti per sapere se le parole «usate da esso», contenute nell'articolo 3 della Convenzione, siano applicabili o possano essere considerate applicabili, e in quale misura, alle navi noleggiate da uno Stato per un determinato tempo o per un viaggio prestabilito, è stata fatta la dichiarazione seguente:

«Le navi noleggiate dagli Stati per un tempo determinato o per un servizio prestabilito, come pure il carico trasportato da esse, non possono in alcun modo essere sequestrati, fermati o trattenuti qualora siano noleggiate per un servizio esclusivamente statale e non commerciale; questa immunità tuttavia non pregiudica alcun altro diritto o rimedio legale che spettasse agli interessati. Anche in questo caso, un'attestazione rilasciata nel modo previsto nell'articolo 5 della Convenzione dal rappresentante diplomatico dello Stato di cui si tratta, deve poter far prova della natura del servizio cui è adibita la nave.»

II

Per quanto concerne l'eccezione prevista nell'articolo 3, primo capoverso, resta inteso che la proprietà della nave acquisita allo Stato o l'uso della nave fatto dallo Stato al momento dei provvedimenti di sequestro, arrestata o detenuta sono equiparati alla proprietà esistente o all'uso fatto al momento in cui è sorto il credito.

Questo articolo potrà pertanto essere addotto dagli Stati a vantaggio delle navi che a essi appartengono o di cui fanno uso al momento dei provvedimenti di sequestro, arrestata o detenuta, qualora siano adibite a un servizio esclusivamente statale e non commerciale.

III

Resta inteso che le disposizioni dell'articolo 5 della Convenzione non escludono che i Governi interessati possano essi stessi comparire, conformandosi alla procedura prevista dalle leggi nazionali, davanti alla giurisdizione investita della controversia e produrre l'attestazione indicata in detto articolo.

IV

Dato che la Convenzione non concerne menomamente i diritti e gli obblighi dei belligeranti e dei neutri, l'articolo 7 non pregiudica in alcun modo la giurisdizione dei tribunali per le prede marittime debitamente costituiti.

V

Resta inteso che le disposizioni dell'articolo 2 della Convenzione non limitano né intralciano in alcun modo l'applicazione delle norme nazionali di procedura relative alle controversie nelle quali lo Stato è parte.

VI

Ove accada che, a giudizio del Governo interessato, non possano essere prodotti documenti o prove senza pregiudicare interessi nazionali, detto Governo potrà astenersene allegando la salvaguardia degli interessi nazionali.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente protocollo addizionale che sarà considerato parte integrante della Convenzione del 10 aprile 1926 alla quale si riferisce.

Fatto a Bruxelles il 24 maggio 1934, in un solo esemplare, che sarà depositato nell'archivio del Governo belga.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della Convenzione il 1° maggio 1989

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Successione (S)		
Argentina	19 aprile	1961 A	19 ottobre	1961
Belgio	8 gennaio	1936	8 gennaio	1937
Brasile	8 gennaio	1936	8 gennaio	1937
Cile	8 gennaio	1936	8 gennaio	1937
Cipro	19 luglio	1988 A	19 gennaio	1989
Curaçao, Indie olandesi, Surinam	8 luglio	1936	8 gennaio	1937
Danimarca	16 novembre	1950	16 maggio	1951
Egitto	17 febbraio	1960 A	17 agosto	1960
Francia	27 luglio	1955	27 gennaio	1956
Germania *	27 giugno	1936	8 gennaio	1937
Gran Bretagna**	3 luglio	1979	3 gennaio	1980
Jersey **, Guernsey** Isola di Man**	19 novembre	1987	19 maggio	1988
Grecia	19 maggio	1951 A	19 novembre	1951
Italia	27 gennaio	1937	27 luglio	1937
Colonie italiane	27 gennaio	1937	27 luglio	1960
Madagascar	13 luglio	1965 S	26 giugno	1960
Norvegia	25 aprile	1939	25 ottobre	1939
Paesi Bassi	8 luglio	1936	8 gennaio	1937
Polonia	16 luglio	1976	16 gennaio	1977
Portogallo	27 giugno	1938	27 dicembre	1938
Siria	8 ottobre	1962 S	17 agosto	1960
Svezia	1° luglio	1938	1° gennaio	1939
Svizzera	28 maggio	1954 A	28 novembre	1954
Turchia	4 luglio	1955 A	4 gennaio	1956
Ungheria	8 gennaio	1936	8 gennaio	1937
Uruguay	15 settembre	1970 A	15 marzo	1971
Zaire	17 luglio	1967 A	17 gennaio	1968

* Detta convenzione è stata rimessa in vigore a contare dal 1° novembre 1953 tra la Repubblica federale di Germania da una parte, e le Potenze Alleate dall'altra, ad eccezione dell'Ungheria, della Polonia e della Romania.

** Con le riserve qui appresso.

Riserve

Gran Bretagna

La Gran Bretagna si riserva il diritto di applicare l'articolo 1 della convenzione a ogni azione concernente una nave e di competenza dei suoi tribunali in materia marittima, oppure dei suoi tribunali su tutto il territorio da essa rappresentato nella convenzione.

La Gran Bretagna si riserva il diritto, giusta l'articolo 2 della convenzione, di applicare, nelle procedure concernenti un'altra Alta Parte contraente, o una nave di un'altra Alta Parte contraente, le regole di procedura enunciate al capitolo II della Convenzione europea sull'immunità degli Stati del 16 maggio 1972.³

Al fine di applicare le disposizioni di qualsiasi accordo internazionale concluso con uno Stato non contraente, la Gran Bretagna si riserva il diritto di prendere disposizioni speciali:

- a) per quanto riguarda il fermo o il sequestro di una nave o d'un carico appartenente al suddetto Stato, e
- b) per impedire che la suddetta nave o il suddetto carico sia sequestrato o oggetto d'esecuzione.

³ RS 0.273.1

